



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Commissione Consultiva

QUADRO STATISTICO DELL'ATTIVITÀ
NEL PERIODO GENNAIO 2013-GENNAIO 2014

	Totale
Quesiti totali pervenuti alla Commissione	148
- media sopravvenienze	12 quesiti/mese (escluso agosto)
Pareri emessi nel periodo	132
Totale sedute di Commissione nel periodo	10
- media pareri per seduta	13.2
Quesiti dichiarati inammissibili	26
- sul totale dei pareri emessi	19.7%
Quesiti attualmente pendenti	24
Tempo di smaltimento dell'attuale pendenza	1-2 sedute

Indicazione della provenienza dei quesiti

Consigli dell'Ordine: 134

Unioni regionali: 3

Associazioni/Fondazioni forensi: 2

Enti ed istituzioni pubbliche

Ministero della Giustizia: 1

Ministero delle Infrastrutture: 1

Consiglio nazionale dei Consulenti in Proprietà industriale: 1

Iscritti all'Albo: 2

Interne (Uffici CNF/Consiglieri): 4

Rassegna delle principali questioni trattate

La Commissione è stata interpellata, in prevalenza, in merito a questioni attinenti i seguenti temi:

Argomento	Numero quesiti	Percentuale
Legge n. 247/12: questioni di diritto transitorio, immediata applicabilità della nuova disciplina dell'ordinamento forense	26	25.2
Riordino delle circoscrizioni giudiziarie – Effetti sugli Ordini forensi	10	6.75%
Tirocinio: modalità di svolgimento, iscrizione nel Registro, Incompatibilità, Abilitazione al patrocinio	30	20.3%
Avvocati stabiliti: condizioni per iscrizione, modalità di esercizio dell'attività professionale, portata e limiti dell'intesa con l'Avvocato italiano	14	9.4%
Iscrizione nell'Albo e incompatibilità	29	19.6%
Sospensione amministrativa/volontaria	4	2.7%
Deontologia (in particolare: informazioni sull'attività professionale, Doveri di riservatezza tra colleghi, in particolare con riferimento alla corrispondenza, Conflitto di interessi, Configurazione del mandato, Correttezza e decoro, soggezione alla normativa antiriciclaggio)	14	9.4%
Procedimento disciplinare	13	8.8%
Parametri e opinamento parcelle	5	3.4%
Organizzazione e attività dei COA	11	7.4%

Nel 2013, la Commissione è stata interpellata principalmente rispetto all'interpretazione e all'impatto delle principali innovazioni recate dalla legge n. 247/12. Segno, questo, del fatto che il Consiglio nazionale forense – e per esso, la Commissione consultiva – rappresentano per gli iscritti e soprattutto per i COA un punto di riferimento irrinunciabile nella corretta interpretazione della normativa in materia professionale: l'alto numero di pareri emessi dimostra la capacità della Commissione di intercettare le aspettative della comunità professionale, dando risposte in tempi relativamente brevi.

La Commissione, in particolare, è stata chiamata ad occuparsi della permanenza del potere disciplinare in capo agli Ordini, con riferimento al



periodo transitorio di cui all'art. 65 della legge, ma anche dell'immediata applicabilità di numerose disposizioni della nuova legge, tra cui quelle relative alla nuova disciplina del tirocinio, quelle recanti la "nuova" sospensione cautelare dell'incolpato e il nuovo regime della prescrizione dell'azione disciplinare.

In merito all'interpretazione della nuova legge professionale, si segnala inoltre il parere reso in merito alla portata dell'art. 14, in relazione alla possibilità, per l'avvocato, di farsi sostituire in udienza sulla base di una delega orale. Degno di nota, inoltre, il parere reso dalla Commissione sul problema dell'incompatibilità tra esercizio della professione e carica di Amministratore di condominio, così come quello relativo alla permanenza in capo ai COA della funzione di opinamento parcellare.

Numerose, altresì, le richieste di parere in tema di tirocinio e avvocati stabiliti.

Altro versante particolarmente sensibile dell'attività della Commissione è stato l'impatto del riordino delle circoscrizioni giudiziarie (cd. riforma della geografia giudiziaria) – entrata in vigore nel settembre 2013, a seguito della scadenza del periodo transitorio – sulle funzioni degli Ordini circondariali corrispondenti a Tribunali soppressi, o comunque interessati dal riordino territoriale (ad esempio a causa dell'accorpamento di porzioni di territorio, magari corrispondenti a sezioni distaccate, ad altro circondario).

Si segnala, infine, il notevole incremento del numero dei quesiti pervenuti e, in proporzione, dei pareri emessi.

Infatti, si consideri che nel solo secondo semestre del 2013 la Commissione ha ricevuto 93 quesiti ed emesso 61 pareri mentre nel periodo giugno 2012/giugno 2013 (oggetto della precedente relazione, e pari a due semestri) la Commissione aveva ricevuto 104 quesiti ed emesso 94 pareri.

Vi è stato dunque, in proporzione rispetto al periodo considerato, un incremento del 78% dei quesiti pervenuti e del 29% dei pareri emessi.

ALLEGATO

Pareri di particolare interesse, selezionati in base alle questioni trattate

A) *Disciplina transitoria del procedimento disciplinare*

Quesito n. 227, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, Rel. Cons. Perfetti

Parere 10 aprile 2013, n. 28

Art. 60 L. n. 247/2012 (sospensione cautelare) – norma di applicazione immediata – esclusione

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina pone il problema dell'immediata applicabilità o meno dell'art. 60 della legge 31 dicembre 2013, n. 247, in tema di sospensione cautelare dall'esercizio della professione degli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare.

La norma, nel suo complesso, non può trovare immediata applicazione; la premessa è che essa configura una *nuova* sospensione cautelare profondamente diversa da quella disciplinata (in modo non esaustivo, peraltro) dall'art. 43, co. 3 RdL n. 1578/1933; mentre quest'ultima era una misura atipica da adottare anche in casi diversi da quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento) quando il comportamento dell'interessato avesse generato *strepitus* compromettendo l'immagine dell'avvocatura, la *nuova* tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi non contemplati.

La *vecchia* sospensione poteva applicarsi *sine die*, la nuova è sottoposta alla duplice e concorrente limitazione di una durata massima di un anno e della sua caducazione se entro sei mesi dall'irrogazione non venga deliberato il provvedimento sanzionatorio.

La *novità* della sospensione – che di per sé non osterebbe, peraltro, alla sua immediata operatività – si sintonizza con la *novità* dell'organo che può irrogarla, individuato nel Consiglio distrettuale di disciplina (CDD).

Ne deriva che, mancando allo stato un CDD operativo, manca la premessa logico/giuridica per l'applicazione immediata della norma che va letta ed interpretata in modo unitario.

Quesito n. 227 bis, Rel. Cons. Perfetti

Parere 10 aprile 2013, n. 29

Prescrizione dell'azione disciplinare (art. 56 L. n. 247/2012) – applicabilità nell'immediato – esclusione.

È stato chiesto a questa Commissione di esprimere parere circa l'applicabilità immediata dell'art. 56 della L. n. 247/2012 che disciplina la prescrizione dell'azione disciplinare.

L'opinione della Commissione è che la norma non sia di applicazione immediata, quest'ultima dipendendo dall'entrata a regime del nuovo sistema disciplinare.

Ciò per le ragioni che seguono.



La disposizione disegna un nuovo volto della prescrizione, anzitutto, aumentando da cinque a sei anni il termine oltre il quale si estingue il potere disciplinare (comma 1).

Secondariamente, prevede che nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare ai sensi dell'art. 55 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (comma 2).

Poi, tipizza gli atti che hanno efficacia interruttiva, limitandoli a tre: (i) la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, (ii) la notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina, (iii) la notifica della sentenza pronunciata su ricorso dal CNF (comma 3, primo periodo). Stabilisce che da ogni atto interruttivo decorra un nuovo periodo di prescrizione, che però non è di sei anni, ma di cinque (comma 3, secondo periodo). Infine, prevede che in nessun caso, pur in presenza di più atti interruttivi, il termine di sei anni può essere prolungato di oltre un quarto (comma 3, quarto periodo).

Ciò posto, l'applicabilità immediata della nuova disposizione non si può giustificare con l'ipotetico argomento del cd. *favor rei*.

Intanto perché il comma 1 introduce sicuramente disposizione meno favorevole per l'incolpato dato che aumenta, in luogo di diminuire, la durata della prescrizione, così protraendo il tempo entro cui il consiglio distrettuale di disciplina può esercitare l'azione.

Secondariamente, perché il principio del cd. *favor rei* è regola di portata generale operante nel processo penale, mentre quello disciplinare di cd. primo grado non è un processo, ma un procedimento amministrativo. La norma, poi, dell'art. 65, co. 5, ultimo periodo, secondo cui "(...) le norme contenute nel codice deontologico (quello nuovo da emanare entro un anno: N.d.R.) si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato" conferma che là dove il legislatore ha inteso rendere applicabile immediatamente regole più favorevoli, l'ha esplicitamente previsto (*ubi voluit dixit*).

Conclusione confermata dall'art. 63, co. 2, ove si stabilisce che i nuovi poteri ispettivi del CNF di cui al primo comma, "(...) possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso (...)"; il che rende chiaro che nella prospettiva del legislatore è necessaria una previsione espressa di applicabilità immediata di nuovi istituti. Come, infine, conferma l'art. 48 che introduce una disciplina transitoria per la pratica professionale a tenore della quale la nuova durata del tirocinio (18 mesi) è applicabile anche a quelli in corso, ma ciò solo perché è espressamente previsto.

Detto questo, la norma dell'art. 56 non può applicarsi nel suo complesso nell'immediato perché è parte integrante del quadro del nuovo procedimento disciplinare rispetto al quale non vive di vita autonoma.

In questo senso è particolarmente significativa la disposizione del secondo comma che detta regola a proposito della prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55, norma alla quale, perciò, si lega intimamente.

Quale conseguenza dell'autonomia di procedimento disciplinare e penale (art. 54, co. 1) declinata nel senso che la pendenza del secondo non produce effetti sul primo anche quando – è dato ritenere – l'ontologia dell'illecito disciplinare dipenda dalla statuizione sul fatto/reato (diversamente da ora, allorché la sospensione necessaria del procedimento disciplinare è funzionale a regolare proprio questa interferenza), l'art. 55 ipotizza il caso di un procedimento penale che abbia escluso o, per converso, accertato il fatto/reato per il quale l'incolpato sia stato, in precedenza, rispettivamente condannato, ovvero prosciolto in sede disciplinare con provvedimento definitivo. In tal caso ipotizza la possibilità di riaprire il procedimento disciplinare ad opera dello stesso Consiglio distrettuale di disciplina che lo aveva definito. Tale riapertura, dunque, e la conseguente nuova prescrizione della relativa azione, è strettamente dipendente (costituendone forma di bilanciamento) dalla già vista statuizione di non interferenza tra procedimento penale e disciplinare che costituisce una novità peculiare della normativa. In buona sostanza tutte le norme esaminate



legandosi l'un l'altra fanno parte di un sistema integrato che presuppone il nuovo quadro disciplinare e, non per ultimo, il nuovo organo depositario del relativo potere.

Se per i motivi anzidetti non può sostenersi l'applicabilità immediata dei commi 1 e 2, non sarebbe giustificata quella del solo comma 3, penultimo periodo, laddove si afferma che, ad onta della pluralità degli atti interruttivi, "(...) in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto". Infatti, la nuova durata massima della prescrizione così prevista è calibrata sul termine di sei anni oggetto di una previsione che - per come si è sopra visto - non opera nell'immediato, onde l'inapplicabilità della prima deriva da quella della seconda.

Quanto detto non toglie che, entrato in vigore il nuovo sistema disciplinare, le norme sulla prescrizione non trovino immediata applicazione anche ai procedimenti in corso trattandosi, appunto, di situazioni in corso di effetto su cui può appuntarsi lo *ius superveniens*.

Quesito n. 227 ter, Rel. Cons. Perfetti
Parere 10 aprile 2013, n. 30

Legge n. 247/12 – Art. 65, comma 1 – Rapporti con art. 3, comma 5 bis D.L. n. 138/11 – Funzione disciplinare degli Ordini circondariali forensi – Permane

1. Sono pervenute a questo Consiglio numerose richieste di chiarimenti in relazione alla permanenza in capo agli Ordini della funzione disciplinare, a seguito della complessa vicenda normativa determinata dalla successione temporale tra il processo di delegificazione prefigurato dall'art. 3, comma 5 del D.L. n. 138/2011 e s.m.i. e realizzato con il D.P.R. n. 137/12 e l'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento forense (Legge 31 dicembre 2012, n. 247).

In particolare, il dubbio si è posto in relazione alla portata della clausola abrogativa di cui all'art. 3, comma 5 bis del D.L. n. 138/11 (introdotto dall'art. 10, comma 2, della l. 183/11). Tale ultima disposizione, come noto, prevede che "le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012".

Si è infatti sostenuto che le norme degli ordinamenti professionali vigenti in tema di esercizio della funzione disciplinare da parte degli Ordini sarebbero state abrogate a far data dal 13 agosto 2012, in quanto contrastanti con l'art. 3, comma 5, lett. f) del D.L. n. 138/11: tale ultima disposizione, nel dettare le norme generali regolatrici della materia cui – ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. n. 400/88 – il regolamento in delegificazione dovrà attenersi, prevede, tra l'altro, che "gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente".

L'intervenuta abrogazione delle norme vigenti in tema di esercizio della funzione disciplinare – si sostiene – avrebbe determinato (o dovuto determinare) l'impossibilità di esercizio dell'azione disciplinare e l'estinzione dei procedimenti disciplinari in corso al 13 agosto 2012. In tale ottica, non sarebbero utili a sostenere la tesi della prorogata vigenza delle norme in tema di esercizio della funzione disciplinare né il D.P.R. n. 137/12, né la successiva legge n. 247/12.

Il primo, infatti, pur disponendo – all'art. 8, comma 10 – che "fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali [...] le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti", non potrebbe avere l'effetto di restituire alla vigenza norme già abrogate per effetto della scadenza del termine del 13 agosto.



Né tale effetto potrebbe avere l'art. 65, comma 1, della l. n. 247/12, che si riferisce alla possibilità di applicare, nel periodo transitorio le disposizioni vigenti "non abrogate" (e tali non sarebbero le norme in tema di esercizio della funzione disciplinare, asseritamente abrogate alla data del 13 agosto).

2. La tesi sin qui esposta non può essere accolta.

L'art. 3, comma 5 bis del D.L. n. 138/11 non ha infatti determinato l'abrogazione delle norme degli ordinamenti professionali in materia disciplinare vigenti alla data del 13 agosto 2012. Tale effetto abrogativo, peraltro, non si è prodotto neanche a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12, e ciò per le ragioni che seguono.

Come ricordato, l'art. 3, comma 5 bis del D.L. n. 138/11 individua, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. n. 400/88, l'ambito materiale investito dall'effetto abrogativo conseguente al processo di delegificazione. Tuttavia, anziché individuare puntualmente le disposizioni abrogate – come, peraltro, nell'intento originario del legislatore del 1988, che ha introdotto nel sistema delle fonti l'istituto della delegificazione – la disposizione delegificante si limita a porre un criterio di carattere generale, disponendo l'abrogazione delle norme vigenti incompatibili "con i principi" di cui all'art. 3, comma 5, lett. da a) a g) del D.L. n. 138/11.

Tale effetto abrogativo è condizionato – alternativamente – all'entrata in vigore del regolamento in delegificazione o, in mancanza, allo scadere di una data fissa, e cioè il 13 agosto 2012.

Vale sottolineare, sia pure incidentalmente, l'assai dubbia legittimità di una simile previsione alla luce della *ratio* del processo di delegificazione disegnato dalla l. n. 400/88. L'effetto abrogativo – coesistente alla fattispecie della delegificazione – appare infatti strettamente legato, nella configurazione costituzionalmente corretta dell'istituto, all'entrata in vigore del regolamento in delegificazione che, perfezionando il processo di sostituzione della disciplina legislativa con una disciplina regolamentare, delimita l'ambito materiale di incidenza dell'effetto abrogativo medesimo. Aver previsto lo scadere del termine del 13 agosto 2012 come condizione alternativa all'entrata in vigore del regolamento al fine della produzione dell'effetto abrogativo pare già di per sé una significativa rottura negli equilibri interni al sistema delle fonti e, soprattutto, determina l'ingiustificata attribuzione al Governo di un vero e proprio "diritto potestativo" di porre nel nulla la disciplina legislativa previgente, semplicemente attraverso la propria inerzia. Ne risulta vanificato, peraltro, il processo di delegificazione stesso: quest'ultimo, infatti, non mira alla "demolizione" di una previgente disciplina legislativa, ma alla sua sostituzione attraverso il ricorso alla fonte regolamentare, ritenuta più duttile nell'adeguarsi all'elevata complessità di taluni ambiti materiali. Ne deriva che, in mancanza di una disciplina regolamentare sostitutiva, il processo di delegificazione non potrebbe dirsi concluso, perché non si è realizzata l'essenziale condizione – ascritta all'entrata in vigore del regolamento – dell'individuazione dell'ambito materiale interessato dall'effetto abrogativo prodotto dalla legge.

Tali considerazioni consentono di apprezzare la corretta relazione tra legge e regolamento nel quadro del processo di delegificazione ed in particolare chiariscono che la funzione del regolamento in delegificazione è quella di individuare l'ambito materiale interessato dall'effetto abrogativo anche nel caso che ci occupa, e nonostante la singolare previsione dell'abrogazione a data fissa. Vale rilevare, peraltro, che si sono verificate entrambe le condizioni cui la legge subordinava il prodursi dell'effetto abrogativo. Al 13 agosto 2012, infatti, nessun regolamento di delegificazione era stato adottato; quest'ultimo – il D.P.R. n. 137/12 - entrava in vigore solo il 15 agosto.

Pertanto, si potrebbe ritenere che l'effetto abrogativo si sia prodotto il 13 agosto 2012, ma solo il 15 è stato individuato l'ambito materiale di incidenza del medesimo. Il D.P.R. n. 137/12, pertanto, interviene, dopo l'abrogazione, a determinarne l'esatta portata.



3. Alla luce di tali considerazioni, deve essere correttamente ricostruita la fattispecie abrogativa che qui interessa.

Si deve fare riferimento, anzitutto, alla lettera dell'art. 8, commi 10 e 11, del D.P.R. n. 137. Il comma 10, in particolare, prevede che “fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali [...] le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti”; il comma 11 prevede la salvezza di tutte le “altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate”, precisando che i riferimenti ai Consigli dell'Ordine si intenderanno riferiti, in quanto applicabili ai Consigli di disciplina.

Il comma 10 contiene dunque una norma transitoria, che – implicitamente riconoscendo la permanenza in capo agli ordini della funzione disciplinare – dispone la persistente e integrale applicabilità ad essa della disciplina vigente, fino all'insediamento dei nuovi organi.

Il comma 11, addirittura, dispone la salvezza delle norme sul procedimento, che continueranno ad essere applicate dai nuovi organi disciplinari.

Entrambe le disposizioni richiamate – pur se entrate in vigore dopo il 13 agosto 2012 – escludono radicalmente l'intervenuta “abrogazione demolitoria” del previgente complesso normativo in tema di esercizio della funzione disciplinare. Piuttosto, ne presumono la persistente vigenza – almeno fino all'insediamento dei nuovi organi – così chiarendo la portata dell'effetto abrogativo prodotto dall'art. 3, comma 5 bis, in particolare per ciò che riguarda la corretta interpretazione della lettera f) dell'art. 3, comma 5.

Come si è visto, infatti, **l'art. 3, comma 5, lett. f) non impone direttamente un modello dispositivo, ma delinea piuttosto un programma di riforma**, prevedendo che gli ordinamenti professionali “dovranno prevedere l'istituzione di organi territoriali” per l'esercizio della funzione disciplinare, distinti da quelli che esercitano le funzioni amministrative: coerentemente, prevede l'incompatibilità tra carica di consigliere dell'Ordine e carica di membro dell'organo disciplinare che, evidentemente, sarà operativa solo al momento dell'insediamento dei nuovi organi.

Non si è, pertanto, in presenza di una valutazione negativa e demolitoria del vigente sistema di amministrazione della funzione disciplinare; piuttosto, se ne delinea un indirizzo di modifica, improntato alla garanzia dell'indipendenza dell'organo.

Tale programma di riforma, come ovvio, implica specifiche norme di attuazione – peraltro puntualmente contenute nel D.P.R. n. 137 – ma in nessun modo postula l'immediata caducazione delle norme vigenti in materia disciplinare.

Coerentemente, pertanto, il D.P.R. n. 137/12 – sia pure entrato in vigore dopo il 13 agosto 2012 – dispone l'ultrattività, nel periodo transitorio, delle norme vigenti in materia disciplinare (comma 10) e addirittura prefigura la persistente applicabilità delle norme sul procedimento anche da parte degli istituendi Consigli di disciplina. Ciò che non avrebbe potuto disporre, qualora tale complesso normativo fosse stato integralmente abrogato per effetto dell'art. 3, comma 5 bis, allo scadere del termine del 13 agosto.

Una lettura unitaria e costituzionalmente conforme dell'art. 3, comma 5, lett. f) del D.L. n. 138/11, del successivo art. 3, comma 5 bis e dell'art. 8, commi 10 e 11 del D.P.R. n. 137/12 induce a concludere che in nessuna fase della complessa fattispecie di successione normativa qui presa in esame si è verificata l'abrogazione delle norme che attribuiscono agli Ordini professionali l'esercizio della funzione disciplinare.

Questi possono continuare ad esercitarla fino all'insediamento dei consigli di disciplina, nel rispetto delle norme previgenti.

Tale conclusione deriva, vale ribadirlo, da una corretta lettura del processo di delegificazione, dalla (limitata) portata abrogativa dell'art. 3, comma 5, lett. f), come chiarita – *a fortiori* – dal disposto dei commi 10 e 11 dell'art. 8 del D.P.R. n. 137/11.

In altre parole, il DPR n. 137/12 va inteso come la fonte deputata necessariamente a fornire gli elementi per la corretta interpretazione dell'art. 3, comma 5, lett. f), e ne avvalora



indubbiamente – nel prevedere l’espressa prosecuzione delle funzioni disciplinari esercitate dai COA fino all’insediamento dei nuovi organi di disciplina – l’interpretazione qui fornita di norma programmatica, bisognosa come tale di specifica attuazione al fine di perfezionare (e delimitare) la produzione dell’effetto abrogativo di cui all’art. 3, comma 5 bis. Alla data del 13 agosto 2012, pertanto, le norme sull’esercizio della funzione disciplinare da parte dei COA non potevano considerarsi “in contrasto” con il principio di cui alla lett. f), perché tale lettera contiene, appunto, un indirizzo cui il legislatore (rectius: il regolatore) deve conformarsi, e non un precetto normativo immediatamente cogente, come accade, piuttosto, per altre lettere dello stesso comma 5, quale, ad esempio, quella che rimuove i limiti alla pubblicità.

4. A corroborare simile opzione interpretativa concorre, peraltro, la constatazione che anche la legge 31 dicembre 2012, n. 247, successiva al D.P.R. n. 137/12, presuppone, in numerosi luoghi, la permanenza in capo agli Ordini circondariali, della funzione disciplinare.

Si pensi all’art. 63, comma 2, che anticipa l’esercizio della funzione di vigilanza da parte del C.N.F. ai procedimenti disciplinari “in corso presso i Consigli dell’Ordine”. Ma si consideri anche l’art. 65, comma 5, che anticipa l’applicabilità del nuovo codice deontologico ai procedimenti disciplinari in corso alla data della sua adozione, se più favorevoli all’incolpato, senza fare alcuna distinzione in relazione all’organo titolare della funzione disciplinare: ne deriva che, qualora nel corso della fase transitoria – vale a dire fino all’insediamento dei Consigli distrettuali di disciplina di cui all’art. 50 della legge – venisse adottato il nuovo Codice deontologico, questo potrebbe essere applicato nei procedimenti in corso, evidentemente dinanzi agli Ordini.

Come il D.P.R. n. 137/12, pertanto, anche la legge n. 247/12 – **che sottrae l’ordinamento forense al processo di delegificazione in atto, rilegificando la materia** – interviene su un complesso normativo “ancora in piedi” e non interessato da alcun fenomeno abrogativo.

Sul piano dell’interpretazione della disciplina transitoria di cui all’art. 65, comma 1 della legge, ne deriva che, fino all’insediamento dei Consigli distrettuali di disciplina, conseguente all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 50 della legge, potrà continuare ad avere applicazione la vigente disciplina in tema di esercizio della funzione disciplinare che, lo si ripete, non era stata abrogata il 13 agosto del 2012, né a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12.

La disciplina di cui all’art. 65, comma 1, della legge, mira infatti a garantire la continuità di funzionamento dell’ordinamento forense, nelle more dell’adozione dei regolamenti previsti dalla legge, indispensabile strumento di attuazione del complesso processo di riforma dalla stessa delineato.

E d’altro canto, la persistenza in capo agli Ordini della funzione disciplinare non solo consegue alla corretta interpretazione del dettato normativo, ma si pone inoltre quale **presidio di garanzia della continuità nell’esercizio di una funzione a sicura rilevanza pubblica, in quanto volta alla tutela dell’interesse generale al corretto esercizio delle professioni regolamentate.**

Interpretare il quadro normativo vigente in termini diversi, predicando l’avvenuta abrogazione delle norme in materia di esercizio della funzione disciplinare da parte dei COA alla data del 13 agosto 2012, non solo conduce a risultati incompatibili con l’interesse pubblico alla continuità nell’esercizio della funzione disciplinare, ma non tiene conto dei conferenti dati di diritto positivo, inequivocabilmente convergenti – tanto nel caso del D.P.R. n. 137/12, quanto, e soprattutto, con riferimento alla legge n. 247/12 – nel senso della prorogata vigenza delle norme regolanti i procedimenti disciplinari, fino all’insediamento dei nuovi organi disciplinari.

5. Pertanto, ritiene la Commissione che la disciplina relativa all’esercizio della funzione disciplinare da parte degli Ordini circondariali forensi non sia stata abrogata per effetto dell’art. 3, comma 5 bis del D.L. n. 138/2012 e che, pertanto, essa possa continuare a trovare



applicazione – ai sensi dell’art. 65, comma 1, della l. n. 247/12 – sino all’insediamento dei nuovi organi disciplinari ai sensi dell’art. 50 della stessa legge n. 247/12.

B) Giuramento del praticante abilitato

Quesito n. 220, COA di Verona, Rel. Cons. Perfetti

Parere 22 maggio 2013

Impegno solenne dell’avvocato assunto innanzi al COA quale condizione per l’esercizio dell’attività (art. 8 L. n. 247/2012) – applicabilità, a regime, ai praticanti con patrocinio – sussiste – regime transitorio – giuramento innanzi al presidente del tribunale ex art. 8, ultimo co. RdL n. 1578/1933 – non sussiste.

1. Sono pervenute a questa Commissione numerose richieste di parere relative alla sorte dell’istituto del giuramento del praticante abilitato al patrocinio, previsto dall’art. 8, comma 3, RDL 1578/1933, a seguito dell’entrata in vigore della riforma dell’ordinamento forense (legge 247/2012).

2. La disciplina del tirocinio forense di cui alla legge n. 247/2012 è sensibilmente diversa da quella di cui al RdL n. 1578/1933. Il *nuovo* tirocinio si svolgerà attraverso la frequenza (con profitto) di corsi di formazione specifici, oltre che la pratica in uno studio professionale (art. 43, co. 1); è più severo il regime delle incompatibilità: se prima il tirocinio, in linea di principio, era compatibile con rapporti di lavoro subordinato, il *nuovo* prevede espressamente che le modalità e gli orari propri del rapporto di lavoro subordinato “siano idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento, e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”. La *ratio* è quella di rafforzare il percorso formativo dell’aspirante avvocato, chiamato, ora, ad una scelta consapevole ed impegnativa, tendenzialmente incompatibile con altri percorsi di qualificazione professionale e/o esperienze lavorative. Ulteriori, significative, differenze consistono nella diversa durata (diciotto mesi) e nella possibilità di svolgimento (per non più di sei mesi) in concomitanza con la frequenza dell’ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza (art. 41, co. 6, lett. c).

3. Significativamente diversa è anche la disciplina dell’abilitazione al patrocinio del praticante. Cambiano la durata (5 anni invece che 6), il momento in cui l’abilitazione può essere concessa (dopo sei mesi, invece che dopo un anno), ma, più in generale, è la stessa funzione dell’istituto a mutare, con il conseguente regime delle responsabilità: se in precedenza le attività poste in essere dal praticante abilitato erano imputabili esclusivamente a questi, e l’abilitazione al patrocinio si poneva come una sorta di anticipazione dell’attività forense, seppure in ambiti materialmente limitati, con la riforma l’abilitazione al patrocinio costituisce una forma di attività **sostitutiva** di quella del *dominus*, alla quale, comunque, accede. Il praticante abilitato, infatti, ai sensi dell’art. 41 co. 12, “*può esercitare attività professionale in sostituzione*” del *dominus* “e, comunque, sotto il controllo e la responsabilità dello stesso (non vale ad esimere il *dominus* dall’obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità neanche la circostanza che si tratti di “affari non trattati direttamente” da questi).

Si deve pertanto ritenere che la previgente disciplina del tirocinio sia stata abrogata per effetto di una nuova e diversa regolazione della materia, e che, del pari, sia stata abrogata la previgente disciplina concernente l’abilitazione al patrocinio del praticante, anche in questo caso per nuova regolazione della materia (ferma restando la disposizione transitoria di cui all’art. 48, comma 1, l. 247, dei cui effetti si dirà a breve).

4. La riforma non contiene, peraltro, espresse disposizioni a proposito del giuramento del praticante abilitato, né per ciò che concerne la fase transitoria (fino al 31 dicembre 2014), né per ciò che concerne il pieno funzionamento a regime del nuovo tirocinio.

Prima facie potrebbe ritenersi che la legge n. 247/2012 abbia inteso sopprimere *tout court* il giuramento del praticante abilitato, prima previsto come “condizione per l’esercizio del patrocinio” (art. 8, co. 3, RDL 1578/1933), mentre ora la nuova norma dispone più semplicemente che “l’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro”. Tale conclusione (frutto della predetta interpretazione letterale) potrebbe risultare avvalorata dal descritto mutamento di significato e di funzione dell’istituto dell’abilitazione al patrocinio, ma potrebbe parimenti apparire poco persuasiva, se si osserva che il praticante abilitato può, comunque, assumere il patrocinio in giudizio di un determinato soggetto, seppur sotto il controllo del *dominus*, per cui si rende tramite dell’esercizio in concreto di un diritto costituzionale inviolabile (art. 24 Cost.). Sembra incoerente con i principi informativi della riforma ritenere che chi assume la difesa in giudizio di un soggetto non è tenuto ad alcuna formale assunzione di impegno che lo richiami moralmente, prima ancora che giuridicamente, al rispetto dei doveri del difensore, atteso che “l’ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta: a) regola l’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato... onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide (...)” (art. 1, comma 2, l. 247).

5. Parallelamente appare arduo sostenere che del previgente istituto dell’abilitazione al patrocinio regolato dall’art. 8, RDL n. 1578/1933, sopravviva, a regime, solo la previsione relativa al giuramento del praticante, che dovrebbe continuare a prestarlo di fronte al presidente del tribunale. In tal caso non vi sarebbe sintonia con l’impegno solenne dell’avvocato di fronte al COA previsto ora dall’art. 8 L. n. 247/2012; impegno che ha lo stesso contenuto materiale del “vecchio” giuramento, giacché consiste, appunto, nella promessa di adempiere i doveri della professione “con lealtà, onore e diligenza” e “per i fini della giustizia” (i contenuti materiali delle due formule di cui all’art. 8 RDL n. 1578/1933 e all’art. 8 L. n. 247/2012 sono pressoché identici). Appare anche in questo caso non costituzionalmente conforme una soluzione interpretativa che ipotizzi due diverse modalità di impegno solenne/giuramento, l’una per gli avvocati di fronte al COA e l’altra per i praticanti abilitati di fronte al presidente del tribunale, riservando per di più proprio al praticante abilitato, che pure gode di un patrocinio ben più limitato dell’avvocato, una forma giuridica (apparentemente) più solenne.

6. Sembra pertanto preferibile una soluzione interpretativa basata sull’applicazione analogica al praticante abilitato della disciplina dell’impegno solenne prevista per l’avvocato; metodo, questo dell’analogia, consentito dalla sussistenza di una lacuna (quella relativa alla mancata previsione di giuramenti o impegni da prestare da parte del praticante abilitato) e dall’*eadem ratio* posto che in tutti e due i casi si assiste all’esercizio, comunque, di un’attività professionale, a prescindere dalle differenze quantitative e qualitative sopra descritte. Sulla base di questa soluzione, a regime, e cioè a partire dal 1° gennaio 2015, anche il praticante abilitato dovrebbe assumere l’impegno solenne innanzi al COA al pari dell’avvocato. Sarà senz’altro opportuno, in ogni caso, che il decreto ministeriale che, ai sensi dell’art. 41, comma 13, l. cit., disciplinerà “le modalità di svolgimento del tirocinio” si faccia carico di chiarire in via definitiva tale questione, anche alla luce della necessaria consultazione del Consiglio nazionale forense, che non mancherà di far presente le descritte difficoltà interpretative.

7. Per quanto attiene, invece, al regime transitorio, va anzitutto considerato che l’art. 48 (rubricato “disciplina transitoria per la pratica professionale”) dispone la proroga dell’efficacia delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della riforma, con l’unica eccezione della riduzione a diciotto mesi del periodo complessivo del tirocinio. Fino allo spirare del secondo anno successivo all’entrata in vigore della nuova legge (art. 48, co. 1, cit.), perciò, le pur abrogate (per



nuova regolazione della materia) regole afferenti il tirocinio – e, dunque, anche quelle concernenti l'abilitazione del praticante – continuano a doversi applicare. Ne dovrebbe derivare la provvisoria sopravvivenza del “vecchio” istituto dell'abilitazione al patrocinio, compresa la necessità del giuramento innanzi al presidente del tribunale..

Del resto, alla stessa conclusione si giunge anche a non voler ritenere operante, per il caso specifico, la regola dell'art. 48, co. 1 cit che, a ben vedere, discorre di sopravvivenza delle disposizioni vigenti relative allo "(...) *accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione*"; inciso che, concernendo formalmente il solo esame e le sue regole per l'accesso, consentirebbe di ritenere non comprese nel recinto operativo della disciplina transitoria le norme sull'abilitazione, estranee, come tali, alla questione dell'accesso all'esame. Ma non per questo sarebbe legittima la conclusione di chi, per effetto di questa lettura dell'art. 48, co. 1 cit., ritenesse immediatamente applicabile la nuova disciplina sull'abilitazione. Quest'ultima, infatti, costituisce pur sempre un segmento di quella nuova sulla pratica forense, collegato ad essa in chiave non di semplice occasionalità, ma funzionale; quando infatti la norma dell'art. 41, co. 12 l. cit. ammette l'esercizio dell'attività professionale sotto forma di abilitazione provvisoria dopo soli sei mesi all'inizio della pratica, ciò consente "(...) *nel periodo di svolgimento del tirocinio*" e quest'ultimo non può che essere quello riconfigurato dalle disposizioni dei commi precedenti da 1 ad 11. La precisazione che sempre il cit. comma 12 effettua sulla necessità del possesso della laurea in giurisprudenza da parte del tirocinante che intenda conseguire l'abilitazione, ha un senso sol perché si collega a quanto previsto dal comma 6, lett. d) art. 41 cit. al cui tenore anche chi non sia un laureato in giurisprudenza può iscriversi nel registro dei praticanti nel caso lì previsto. In buona sostanza, similmente ad altri istituti della nuova legge come la prescrizione o la sospensione cautelare che risultano interamente riconfigurati, non è possibile predicare l'entrata in vigore immediata di *spezzoni* della disciplina avulsi dal contesto cui ineriscono ed al quale si legano in rapporto di dipendenza funzionale, costituendo la norma un tutt'uno inscindibile sì che le sue singole proposizioni non possono né interpretarsi né applicarsi l'una a prescindere dall'altra. Ne deriva che, dipendendo l'applicazione in concreto di alcune importanti regole del *nuovo* tirocinio dall'emanazione del DM previsto dal comma 13, esso (*nuovo* tirocinio) non è immediatamente operativo.

Se sino all'emanazione del DM di cui sopra si applica per tutto il periodo transitorio la *vecchia* disciplina concernente la pratica, compresa l'abilitazione provvisoria al patrocinio (ma esclusa la durata, già disciplinata dall'art. 9 del DL 1/2012), la conseguenza è che per i praticanti che conseguissero l'abilitazione provvisoria al patrocinio *medio tempore* (secondo il *vecchio* modello) resta in vigore l'obbligo del giuramento innanzi al presidente del tribunale ex art. 8 RdL n. 1578/1933. Anche se ciò reca con sé una discrasia col regime dell'impegno solenne che sin da subito sono tenuti a prestare, invece, gli avvocati cui - seppur con le debite distinzioni - possono essere equiparati dal lato funzionale i praticanti abilitati.

Tutto ciò dimostra che nessuna interpretazione, tra le varie plausibili, si presenta priva di controindicazioni seppur quella che considera in vigore il sistema del giuramento innanzi al presidente del tribunale si presenta come la più coerente, dal lato formale e funzionale, col dato normativo.

Onde non è inopportuno, anche alla luce delle conseguenze teoricamente ricollegabili alla scelta tra l'uno e l'altro sistema, formulare il consiglio di far assumere ai praticanti abilitati **anche** l'impegno solenne innanzi al COA. Soluzione, quest'ultima che risulta sia stata scelta da qualche consiglio dell'ordine che ha indetto una cerimonia unica presso la propria sede nel corso della quale i praticanti giurano innanzi al presidente del tribunale convocato per l'occasione ed assumono poi l'impegno solenne di cui si parla.

Si tratta di una soluzione organizzativa che, nell'oggettiva oscurità del quadro normativo vigente, presenta indubbiamente il vantaggio pratico di realizzare in un unico momento entrambe le



modalità di espressione dell'impegno solenne/giuramento; soluzione che, ovviamente, richiede un concerto con l'autorità giudiziaria locale.

C) Compatibilità tra incarico di amministratore di condominio ed esercizio professione forense

**Quesito n. 225, COA di Napoli e altri, Rel. Cons. Perfetti
Parere 20 febbraio 2013, n. 23**

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli pone il quesito se l'art. 18 della legge n. 247 del 2012 (legge di riforma dell'ordinamento professionale forense) impedisca all'avvocato di esercitare l'attività di amministratore di condominio. La commissione reputa che al quesito debba darsi risposta negativa per i motivi che seguono.

Premesso che nel vigore della precedente normativa l'art. 3 del RdL n. 1578/1933 era interpretato – data l'eccezionalità dei divieti - nel senso della compatibilità delle due attività (da ultimo sent. CNF 16 marzo 2010, n. 13), il *nuovo* art. 18 cit. individua quattro macro aree di incompatibilità con la professione di avvocato e precisamente:

- a) l'esercizio di qualsiasi attività (diversa da quella forense) di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, fatte salve le attività espressamente escluse dal divieto (di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, di notaio), mentre è consentita l'iscrizione nell'albo dei commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili, o nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b) l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio, o in nome o per conto altrui (fatta salva l'assunzione di incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali, o in procedure di crisi d'impresa);
- c) l'assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore, di società di persone, aventi quali finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico, o consigliere delegato di società di capitali anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione, a meno che l'oggetto dell'attività della società sia limitato esclusivamente all'amministrazione di beni personali, o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
- d) l'esercizio di attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Esclusa la ricorrenza dell'ipotesi sub d) tenuto conto che la nomina quale amministratore di un condominio non instaura un rapporto di subordinazione con quest'ultimo (Commissione consultiva CNF, parere 25 giugno 2009, n. 26; Id, n. 1 del 29 gennaio 2009; Id, n. 154 del 26 settembre 2003), va anzitutto ricordato che il condominio è un *ente di gestione* privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini i quali sono rappresentati dall'amministratore e non costituiscono un'entità diversa da quest'ultimo (in termini, Cass. 11 gennaio 2012 n. 177 [ord.] in CED Cassazione rv 620729), tanto vero che l'esistenza di un rappresentante unitario non li priva della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio condominiale (Cass. 16 maggio 2011, n. 10717, ivi rv 617438). L'irriducibilità allo schema economico/giuridico dell'impresa e/o della società è, peraltro, confermata dall'inclusione del condominio nel recinto di *protezione del consumatore* che, come noto, è la *persona fisica* la quale agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta ed in tale veste contratta col *professionista*. Se, da un lato, si esclude che *consumatore* possa essere una società, anche se di persone (Cass. 14 luglio 2011, n. 15531, ivi rv 618573) e comunque l'impresa,



pur se esercitata dalla persona fisica, dall'altro, proprio per la sua irriducibilità allo schema societario e per il fatto che l'amministratore agisce non quale organo, ma quale mandatario con rappresentanza di persone fisiche (condomini) che operano per scopi estranei ad attività professionale, o imprenditoriale, al condominio è ritenuta applicabile la normativa del codice del consumo con riguardo ai contratti conclusi dall'amministratore col *professionista* (Cass. 24 luglio 2001, n. 10086, ivi rv 548447; conf. Id., 12 gennaio 2005, n. 452).

A sua volta quello dell'amministratore configura un ufficio di diritto privato, assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità delle disposizioni sul mandato (Cass. 16 ago. 2008, n. 10815, ivi rv 535589); e proprio al mandato si riferisce ora anche l'art. 9 della recente legge n. 220 dell'11 dicembre 2012 (recante la modifica della disciplina del condominio negli edifici) quando, modificando l'art. 1229 c.c., attribuisce all'assemblea la facoltà di subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile "(...) *per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato*" (ivi, art. 1129, terzo periodo, c.c.).

Ciò posto, quanto detto a proposito dell'irriducibilità della figura del condominio allo schema societario e/o dell'impresa, è sufficiente per escludere la ricorrenza dell'ipotesi di incompatibilità di cui sub c); a sua volta, quanto rilevato circa la ricostruzione della figura dell'amministratore quale *mandatario* con rappresentanza di persone fisiche (i condomini) che non esercitano attività professionale, o imprenditoriale, è sufficiente ad escludere la ricorrenza dell'ipotesi di incompatibilità di cui sub b) posto che l'amministratore, non agendo in proprio, non esercita nemmeno attività di impresa commerciale in nome altrui se è vero che nemmeno i mandanti l'esercitano.

Residua l'ipotesi di cui sub a) potendo rilevare, in tesi, l'esercizio della funzione di amministratore come *attività di lavoro autonomo svolta continuativamente, o professionalmente*.

Sennonché, va in contrario osservato che – come si è visto – l'attività di amministratore di condominio si riduce, alla fine, all'esercizio di un mandato con rappresentanza conferito da persone fisiche, in nome e per conto delle quali egli agisce e l'esecuzione di mandati, consistenti nel compimento di attività giuridica per conto ed (eventualmente) in nome altrui è esattamente uno dei possibili modi di svolgimento dell'attività professionale forense sicché la circostanza che essa sia svolta con continuità non aggiunge né toglie nulla alla sua legittimità di fondo quale espressione, appunto, di esercizio della professione.

Ben vero potrebbe obiettarsi che, se non sul piano della continuità, è su quello dell'attività svolta *professionalmente* che potrebbe scorgersi un profilo di incompatibilità.

A questo proposito va detto, anzitutto, che nemmeno la citata legge n. 220/2012 ha innovato la figura dell'amministratore perché se ne ha ampliato, sotto certi profili, poteri e responsabilità, non ha trasformato l'esercizio della relativa attività in *professione* vera e propria, o quanto meno in professione regolamentata, come è confermato dal fatto che non è stato istituito né un albo, né uno specifico registro degli amministratori di condominio, mentre il fatto che essi debbano seguire corsi di aggiornamento (art. 25 nella parte in cui inserisce l'art. 71 bis delle disp. att. c.c.) non sembra sufficiente a configurare l'esistenza di una vera e propria professione. E la mancata istituzione di un albo o registro – ad onta di una prima versione della proposta di legge che invece la prevedeva – è indice ermeneutico di rilevante significato ai fini di confortare la soluzione qui accolta.

D'altra parte, anche quando il riferimento alla svolgimento in forma professionale dovesse intendersi come allusione ad un modo di esercizio di un'attività che richiede competenze, un minimo di qualificazione e rappresentante fonte reddituale, la riconducibilità dell'attività all'area del mandato e di quest'ultimo ad una modalità di esercizio della professione forense, finisce per riferire a quest'ultima il citato requisito.



Ovviamente la ritenuta compatibilità produrrà riflessi anche sul piano della disciplina fiscale e previdenziale della vicenda dovendo il relativo reddito considerarsi a tutti gli effetti di natura professionale e quindi, tra l'altro, soggetto anche a contribuzione a favore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza forense.

D) Effetti del riordino delle circoscrizioni giudiziarie su alcune funzioni degli Ordini circondariali

Quesito n. 305, COA di Venezia, Rel. Cons. Merli

Parere 25 settembre 2013, n. 100

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia ha chiesto, con lettera del 13 settembre 2013, di conoscere il parere di questo Consiglio con riferimento a due distinte problematiche, originate entrambe dall'intervenuta attribuzione alla competenza territoriale del Tribunale di Pordenone, in forza del D. Lgs. n. 155/2012, dell'area geografica già destinata alla giurisdizione della sezione distaccata del Tribunale di Venezia in Portogruaro.

Il parere attiene agli effetti dispiegati sulle funzioni dell'Ordine circondariale forense dal riordino di circoscrizioni di Tribunali già esistenti con spostamento di taluni ambiti territoriali da un circondario ad un altro: esso non involge pertanto questioni relative all'istituzione di nuovi Tribunali, con il connesso problema dell'istituzione di un nuovo Ordine circondariale forense.

Con il primo quesito si chiede di conoscere se l'attuale elettorato attivo e passivo del foro di Venezia sia composto dagli attuali iscritti al locale Ordine degli Avvocati, fra i quali sono annoverati anche gli avvocati con domicilio professionale nei Comuni ora ricompresi nella circoscrizione del Tribunale di Pordenone. Ciò in quanto l'Ordine dovrà indire elezioni suppletive.

Con il secondo quesito si chiede di precisare se gli avvocati con domicilio professionale ora ubicato nel circondario del tribunale di Pordenone debbano iscriversi a quest'ultimo Ordine.

Com'è noto, l'art. 7 della legge n. 247 di riforma della professione forense, approvata il 31 dicembre 2012 ed entrata in vigore in data 15 gennaio 2013, prescrive che l'avvocato debba iscriversi all'Albo del circondario ove ha il domicilio professionale, "di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente".

Discende dalla normativa dianzi richiamata quanto segue.

Il succitato art. 7 reca una previsione di contenuto non cogente, "di regola" (equivalente, secondo lo Zingarelli, ai sinonimi solitamente od usualmente), che coincide con quella leggibile nel successivo art. 13, laddove si prevede che la pattuizione del compenso professionale avviene "di regola per iscritto", ma che nulla vieta si perfezioni in altra forma. La perfetta coincidenza del principio applicabile alle due diverse fattispecie impone dunque un'interpretazione uniforme. Di conseguenza, il domicilio professionale ed il luogo della prevalente attività dell'avvocato potrebbero anche non coincidere.

Nel caso che ci occupa, dunque, la prescrizione cogente recata dalla norma succitata è costituita dalla necessaria coincidenza fra l'ubicazione del domicilio professionale dichiarato al momento della richiesta di iscrizione ex art. 17, c. 1, lett. c) ed il circondario di Tribunale in cui detto domicilio si trova. Per tale ragione, l'iscritto avente il domicilio professionale oggi ricadente, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 155/2012, nel circondario del Tribunale di Pordenone, dovrebbe trasferire la propria iscrizione all'Ordine di Pordenone, malgrado l'attività prevalente possa, per qualche tempo ancora, gravare sul foro veneziano.

La determinazione del domicilio costituisce, dunque, il principio inderogabile al quale fare riferimento, anche a prescindere dall'eventuale coincidenza del medesimo con il luogo nel quale

viene prevalentemente svolta l'attività. La proroga dei Consigli dell'Ordine in carica fino al 31 dicembre 2014, disposta dalla norma transitoria della legge di riforma, non pregiudica l'applicazione immediata del principio anzidetto, posto che essa è volta ad assicurare un opportuno periodo di continuità operativa, nelle more della predisposizione dei regolamenti attuativi, in capo ai Consigli e che questa continuità non è compromessa dalla marginale rideterminazione dell'elettorato.

Posto quanto sopra, si osserva, da ultimo, che l'ottemperanza al nuovo principio potrà agevolmente conseguirsi mediante il procedimento contemplato dal comma 12 dell'art. 17 della legge professionale vigente; a seguito della comunicazione ricevuta dal Consiglio dell'Ordine di attuale appartenenza, l'iscritto potrà infatti confermare, ovvero diversamente dichiarare, il proprio domicilio professionale e conseguentemente convenire con il Consiglio medesimo se persista, ovvero sia venuto meno, il requisito essenziale per l'iscrizione all'albo previsto dall'art. 17, c. 1, lett. c), legge n. 247/12.

La risposta, necessariamente articolata, al primo quesito va pertanto data nel senso che:

- 1) gli avvocati con domicilio professionale ubicato in un territorio attribuito ad altra circoscrizione giudiziaria dal D. Lgs. n. 155/2012 – All. 1 Tab. A, debbono regolarizzare la propria iscrizione all'albo ottemperando alla prescrizione recata dall'art. 7 legge n. 247/2012. A tal fine, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Venezia potrà procedere alla revisione dell'albo, effettuando le opportune comunicazioni a detti iscritti. Sarà peraltro opportuno che, al procedimento di revisione vero e proprio, l'Ordine faccia precedere una circolare con l'invito agli iscritti che si trovano in quella singolare posizione a dichiarare un nuovo domicilio nel circondario (se vogliono rimanere nell'albo d'origine); o, in alternativa, a chiedere il trasferimento ad altro Ordine. Qualora, peraltro, questi ultimi non dovessero procedere alla modifica del domicilio professionale, spostando il medesimo nel territorio attualmente corrispondente al circondario del Tribunale di Venezia, l'Ordine di Venezia non potrà che procedere alla loro cancellazione, essendo venuto meno uno dei requisiti prescritti dall'art. 17 della legge n. 247/12 per l'iscrizione in quell'Albo;
- 2) di conseguenza gli Avvocati iscritti all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, aventi però domicilio professionale nel territorio dell'attuale circondario del tribunale di Pordenone non costituiscono elettorato attivo e passivo ai sensi dell'art. 25, c. 2, legge n. 247/2012, finché non si provvede – dietro presentazione di apposita domanda - all'iscrizione degli avvocati che hanno maturato il requisito necessario (domicilio professionale nel territorio conferente) a seguito della riforma della geografia giudiziaria.

Il parere riportato sub al costituisce anche risposta al quesito formulato dal COA di Venezia sub 2

Quesito n. 313, COA di Venezia, Rel. Cons. Merli

Parere 25 settembre 2013, n. 106

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia formula due quesiti, relativi all'incidenza sulla disciplina del tirocinio dell'accorpamento al circondario del Tribunale di Pordenone del territorio dei 13 Comuni assegnati alla soppressa sezione distaccata di Portogruaro (già rientrante nel circondario del Tribunale di Venezia).

Il parere attiene agli effetti dispiegati sulle funzioni dell'Ordine circondariale forense dal riordino di circoscrizioni di Tribunali già esistenti con spostamento di taluni ambiti territoriali da un circondario ad un altro: esso non involge pertanto questioni relative all'istituzione di nuovi Tribunali, con il connesso problema dell'istituzione di un nuovo Ordine circondariale forense.

In particolare, il COA rimettente pone le due questioni dell'individuazione dell'Ordine presso cui i praticanti dovranno svolgere il tirocinio e dell'individuazione della sede di Corte d'Appello competente per lo svolgimento dell'esame.



Quanto al primo quesito, si osserva che il praticante è tenuto ad iscriversi nel Registro tenuto dall'Ordine presso cui sia iscritto il *dominus*. Pertanto, qualora il *dominus* originariamente iscritto all'Ordine di Venezia ma con domicilio professionale in uno dei 13 Comuni ora assegnati al Tribunale di Pordenone sia stato trasferito all'Ordine di Pordenone, anche il praticante – qualora intenda mantenere il proprio *dominus* – dovrà trasferire la propria iscrizione nel Registro dei Praticanti tenuto dall'Ordine di Pordenone.

Quanto al secondo quesito, si osserva che la vicenda della soppressione della sezione distaccata di Portogruaro e il conseguente accorpamento del territorio dei 13 Comuni ad essa per l'innanzi assegnati al circondario di Pordenone – pur determinando il mutamento della competente Corte d'Appello - non incide sull'applicabilità delle norme che disciplinano l'individuazione della Corte d'Appello competente ai fini dell'esame. Essa, pertanto, continuerà ad essere individuata nella sede nel cui distretto il praticante abbia svolto il maggior periodo di tirocinio (art. 9, comma 1, del D.P.R. 10 aprile 1991, n. 101). Come ovvio, il periodo di pratica compiuto presso l'Ordine di Pordenone a seguito dell'eventuale trasferimento rileverà ai fini del conteggio di cui all'art. 9, comma 1 e, ove maggiore rispetto a quello anteriormente svolto presso l'Ordine di Venezia, potrà incidere sull'individuazione della Corte d'Appello competente.

Quesito n. 315, COA di Orvieto, Rel. Cons. Merli
Parere 25 settembre 2013, n. 107

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Orvieto formula due quesiti relativi al mantenimento, in capo agli Ordini forensi costituiti presso sedi di Tribunale soppresse per effetto del D. Lgs. n. 155/12, delle funzioni relative:

- a) alla ricezione ed autorizzazione delle ammissioni al gratuito patrocinio in ambito civile, riferite al territorio circondariale di sua competenza;
- b) alla predisposizione dei turni dei difensori d'ufficio per gli iscritti nelle liste tenute dall'Ordine.

Il parere attiene agli effetti dispiegati sulle funzioni dell'Ordine circondariale forense dalla soppressione di sedi di Tribunale e loro accorpamento a circondari già esistenti: esso non involge pertanto questioni relative all'istituzione di nuovi Tribunali, con il connesso problema dell'istituzione di un nuovo Ordine circondariale forense.

In via preliminare si osserva che, come ricordato dallo stesso Ordine rimettente, la cd. "riforma della geografia giudiziaria" non ha inciso in via di principio sul funzionamento degli Ordini forensi corrispondenti a Tribunali soppressi, come chiarito dal Consiglio nazionale forense e confermato dalla comunicazione del 12 settembre 2012 del Ministero della Giustizia. Questi restano in carica ed in piena attività stante l'assenza di una disciplina di rango primario relativa agli effetti su di essi eventualmente dispiegati dalla soppressione dei corrispondenti Tribunali ad opera del D. Lgs. n. 155/12 (cfr. UFFICIO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, *Parere in merito alla situazione degli ordini forensi costituiti presso i tribunali soppressi*, in www.consiglionazionaleforense.it)

In particolare, con riferimento al quesito formulato sub a), si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n. 115/02, presso ciascun Ordine degli Avvocati è formato un elenco degli avvocati ammessi, dietro richiesta, ad esercitare a spese dello Stato.

Ai sensi dell'art. 80 del medesimo D.P.R., il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha facoltà di nominare un difensore "scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte d'Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo". Il successivo comma 3 dell'art. 80, prescrive che il soggetto ammesso al gratuito patrocinio "può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto" di Corte d'Appello.



Con riferimento alla individuazione dell'Ordine competente a ricevere l'istanza di ammissione in via provvisoria e a provvedere sulla stessa si deve considerare la disciplina speciale posta dagli artt. 124 ss. del D.P.R. n. 115/02.

Ai sensi di tale disposizione, infatti, l'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio deve essere presentata, dall'interessato o dal difensore, al consiglio dell'ordine forense "del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito"; qualora invece a procedere siano "la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato".

Su tale istanza, il Consiglio dell'Ordine decide in via anticipata e provvisoria, trasmettendo gli atti al magistrato competente, che provvederà a pronunciarsi in via definitiva (Artt. 126 e 127).

L'istanza non può dunque essere più presentata dinanzi ad Ordini costituiti presso Tribunali soppressi e accorpati, giacché in nessun caso, ormai, questo ordine potrà essere quello "del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito": nei luoghi dove hanno sede tali ordini forensi, infatti, non vi sono più uffici giudiziari.

Non assume invece particolare rilievo il dato dell'appartenenza del difensore nominato al Consiglio dell'Ordine competente a ricevere l'istanza. Il difensore, infatti, ben può appartenere, ai sensi dell'art. 80, all'elenco tenuto da altro Ordine del distretto (o addirittura al di fuori di esso).

L'Ordine forense costituito presso un tribunale soppresso dovrà pertanto continuare a formare l'elenco degli avvocati del proprio albo che si rendano disponibili a svolgere il patrocinio a spese dello Stato, ma giacché non riceverà più le domande di ammissione al beneficio, dovrà conferire il proprio elenco all'ordine forense costituito presso il "Tribunale accorpante".

Se così non fosse, l'accentramento delle funzioni di ricezione delle istanze e ammissione al gratuito patrocinio in capo all'Ordine del luogo in cui ha sede il Tribunale accorpante – conseguenza inevitabile della riforma della geografia giudiziaria, allo stato attuale del quadro normativo conferente – genererebbe una sistematica disparità di trattamento tra gli iscritti ai diversi Ordini interessati dal riordino delle circoscrizioni giudiziarie. Se non si formasse un elenco unico comprensivo degli avvocati provenienti dall'ordine avente sede in un ex circondario di Tribunale, infatti, questi ultimi non verrebbero mai designati. Sarà dunque opportuno che gli ordini forensi coinvolti procedano di intesa fra loro a definire un unico elenco presso l'Ordine costituito presso il Tribunale, in modo da evitare disparità di trattamento tra gli avvocati iscritti a diversi ordini ma tutti afferenti al nuovo circondario di tribunale (quello che risulta all'esito delle soppressioni).

Con riferimento al quesito formulato sub b), si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 97, comma 2, c.p.p., "i consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di Corte d'appello, mediante un apposito ufficio centralizzato [costituito ai sensi dell'art. 29, comma 2, delle disposizioni di attuazione del medesimo codice], al fine di garantire l'effettività della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità".

Ai fini della formazione degli elenchi rileva dunque il distretto di Corte d'Appello, e non già il circondario di Tribunale. Se ne deve dedurre che possa ritenersi confermata in capo all'Ordine – seppur a seguito della soppressione del corrispondente Tribunale – la funzione di formare gli elenchi e di conferirli all'ufficio centralizzato di cui all'art. 97, comma 2, c.p.p.

A conferma di quanto sin qui osservato, può richiamarsi l'art. 29, comma 3, delle disp. att. c.p.p. il quale dispone, peraltro, che l'ufficio centralizzato "gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d'appello".



Sarà pertanto cura del competente ufficio centralizzato di cui all'art. 29 delle disposizioni di attuazione provvedere a rimodulare la gestione degli elenchi tenendo conto del mutamento delle circoscrizioni dei Tribunali, conseguente alla soppressione di talune sedi o al loro accorpamento.

Ma nulla può ritenersi mutato per ciò che riguarda le funzioni dell'Ordine in relazione alla formazione delle liste e alla predisposizione dei turni.

Anche in questo caso sarà opportuno che gli Ordini interessati avviano, d'intesa con il competente ufficio centralizzato, buone pratiche volte ad evitare disparità di trattamento tra gli iscritti all'Ordine costituito presso il Tribunale accorpante e gli iscritti agli Ordini costituiti presso le sedi soppresse.

E) Sulla permanenza, in capo ai COA, del potere di opinamento parcelle

**Quesito n. 330, Unione Triveneta, Rel. Cons. Perfetti
Parere 23 ottobre 2013, n.**

La Presidenza dell'Unione Triveneta ha trasmesso nota circolare inviata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona ai propri iscritti, nella quale invita questi ultimi a sospendere le richieste di opinamento parcelle al Consiglio dell'Ordine, richiamando due pronunce del locale Tribunale secondo le quali l'entrata in vigore dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012 avrebbe determinato il venir meno, in capo agli Ordini forensi, del potere di opinamento parcelle. Secondo tale orientamento, peraltro contrario a precedente circolare dello stesso Presidente del Tribunale, si sarebbe determinata, in particolare, l'abrogazione tacita degli artt. 636 c.p.c. e 633, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c.

Tale interpretazione non può essere condivisa: come già sostenuto nel Dossier n. 6/2012 dell'Ufficio studi di questo Consiglio, deve escludersi che l'abrogazione delle tariffe disposta dall'art. 9 del DL n. 1/2012 (cd. Cresci Italia) avesse determinato il venir meno del potere del COA di esprimersi sulla congruità della parcella. La clausola abrogativa contenuta nella predetta normativa (art. 9, comma 5, cit.) testualmente dispone che "sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1", e quindi non può che colpire solo le disposizioni che richiamano espressamente l'istituto tariffario. Ebbene, la disposizione – anteriore alla nuova legge professionale – che istituiva la funzione di opinamento del COA (segnatamente l'art. 14, lett. d) R.D.L. n. 1578/33) non conteneva alcun rinvio alle tariffe. A ben vedere, la portata abrogativa del menzionato art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell'Ordine forense.

Vale peraltro rilevare, sia pure incidentalmente, che il Consiglio dell'Ordine, in sede di opinamento, potrà continuare a fare applicazione delle abrogate tariffe qualora la prestazione professionale in relazione alla quale è reso il parere di congruità si sia esaurita sotto il vigore delle tariffe medesime. Come riconosciuto dalla stessa Corte di cassazione (cfr. ex multis, sentt. 17406/12; 17405/12; 16581/12), infatti, il compenso dell'avvocato va inteso quale corrispettivo unitario a fronte della prestazione professionale complessivamente prestata: ne consegue che, in caso di successione nel tempo di diversi regimi tariffari, debba farsi riferimento alla "tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita".

Con riferimento specifico alla presunta abrogazione tacita degli artt. 633, comma 1, n. 2) e 3) e dell'art. 636 c.p.c., si aggiunge quanto segue.

Per ciò che riguarda, in particolare, l'art. 636, si ritiene che l'art. 9 del D. L. n. 1/12 abbia potuto al più determinare l'abrogazione del solo secondo periodo, che fa espresso riferimento alle tariffe, senza intaccare il primo periodo, che si riferisce invece alla necessità di produrre, al fine di ottenere il decreto ingiuntivo, la parcella accompagnata dal parere della competente associazione professionale.



L'art. 633, comma 1, n. 3) – che contiene un riferimento alle tariffe – non attiene tuttavia al compenso dell'avvocato, ma solo a quei professionisti assoggettati a tariffa "legalmente approvata" (cd. tariffe normative). La sua sorte a seguito del D. L. n. 1/12, pertanto, è del tutto irrilevante in relazione alla sopravvivenza del potere di opinamento delle parcelle in capo ai Consigli dell'Ordine degli avvocati.

Quanto all'art. 633, comma 1, n. 2) – relativo agli "onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati [...] in occasione di un processo", è giocoforza osservare che, non contenendo alcun riferimento alle tariffe, la disposizione non può ritenersi minimamente intaccata dal richiamato art. 9, comma 5, D. L. n. 1/12.

F) Sull'interpretazione dell'art. 14, legge 31 dicembre 2012, n. 247 (sostituzione in udienza)

Quesito n. 331, COA di Ferrara, Rel. Cons. Perfetti Parere 23 ottobre 2013, n.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara riferisce di un'interpretazione data dalla Corte di Appello di Milano a proposito della previsione recata dall'art. 14, comma 2 ultima parte, legge n. 247/2012, laddove recita che "gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, ..."; secondo detta Corte di appello la disposizione si interpreta nel senso che la delega orale deve necessariamente essere conferita in udienza dal delegante.

Questa Commissione, investita dal Consiglio dell'Ordine di Ferrara della questione esprime al riguardo il seguente parere.

L'art. 14 sotto la rubrica "Mandato professionale – Sostituzioni e collaborazioni" specifica, al secondo comma, che l'incarico "per lo svolgimento dell'attività professionale è personale". La lettura combinata di tali norme con quella concernente "l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale", recata dal sesto comma del precedente art. 2, consente di ritenere che la sostituzione del legale sia sempre praticabile, ma non v'è dubbio che, non foss'altro che per la provenienza, l'opinione della Corte di Appello di Milano attenga esclusivamente alle funzioni dell'avvocato quale soggetto della giurisdizione.

L'interpretazione in esame muove da un trasparente presupposto, ovverosia che l'esistenza della delega orale debba essere provata e che tale prova non possa che essere costituita dalla diretta percezione del suo conferimento in udienza, davanti al giudice.

A parere di questa Commissione, un siffatto orientamento urta, in primo luogo, con il dato letterale della norma. La previsione dell'oralità del conferimento è infatti esplicita e si contrappone alla diversa ipotesi, altrettanto chiara, che il Legislatore ha formulato con riferimento alla delega scritta che può essere rilasciata al praticante abilitato.

Secondariamente, esso, trascura un dato logico prima ancora che giuridico e cioè che il conferimento ad un collega terzo dell'incarico di sostituzione implica l'impossibilità di presenziare all'udienza. Da ultimo la lettura proposta si traduce in sostanziale disapplicazione della norma destinata a non avere applicazione pratica.

L'opposta interpretazione, che valorizza il dato letterale trova, inoltre, consistenti conferme nella legislazione di numerosi Paesi dell'Unione Europea.

In Inghilterra ed in Galles, ad esempio, qualsiasi delega per un'udienza può essere orale e non è richiesta la presenza del delegante. In Belgio, la sostituzione all'udienza dell'avvocato munito di *mandat ad litem* presuppone il tacito assenso del cliente e non richiede forma scritta, fatta eccezione per casi specifici in cui è invece richiesto il *mandat expres*. Ancora, in Francia, il *Reglement Interieur National* prevede all'art. 6.2 che la rappresentanza in giudizio del cliente da parte dell'avvocato possa essere esercitata, fatte salve le specifiche eccezioni, senza mandato scritto



e non reca alcuna norma che regoli le deleghe fra gli avvocati finalizzate alle sostituzioni in udienza. Per tale ragione, anche detta delega potrà essere orale, con il solo onere di informare preventivamente il cliente della circostanza.

Ad avviso della Commissione, infine, la previsione che l'avvocato possa farsi sostituire rilasciando delega orale senz'altro onere probatorio è coerente con i caratteri della funzione che esercita e con l'affidamento che di per sé genera quanto a coerenza con i valori e diritti che, rispettivamente, incarna e tutela; in quest'ottica, la dichiarazione di chi – in veste di avvocato - si accrediti quale sostituto di un collega per delega orale ricevutane, rileva di per sé ed a prescindere da qualsiasi profilo probatorio fermo rimanendo che ogni eventuale irregolarità troverebbe specifica sanzione deontologica ed anche penale (art. 483 c.p.).

Il parere della Commissione, in ordine alle modalità di esercizio della facoltà spettante all'avvocato di incaricare un altro avvocato come proprio sostituto di udienza ai sensi del secondo comma dell'art. 14, Legge n. 247/2012, è quindi nel senso che l'avvocato, ferma la sua eventuale responsabilità di stampo professionale nei confronti del cliente, deontologica ed anche penale per dichiarazioni false, possa farsi sostituire in udienza, conferendo incarico orale ad un Collega senz'altro onere probatorio né del conferente – che non deve necessariamente essere presente in udienza seppur al solo fine del conferimento della delega – né del delegato che non è tenuto ad esibire alcuna prova dell'incarico conferitogli diversa dall'affermazione di averlo ricevuto.